

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1958

(81<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente JANNUZZI

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare » (2324) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . Pag.	1187, 1188, 1189, 1191, 1195
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	1188, 1189, 1191, 1195
CORNAGGIA MEDICI, <i>relatore</i> . . . . .	1188, 1189
FARINA . . . . .	1195
IMPERIALE . . . . .	1189
MESSE . . . . .	1194
ROGADEO . . . . .	1189
TADDEI . . . . .	1189

La seduta è aperta alle ore 18.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna Cerica, Cornaggia Medici, De Bacci, Farina, Granzotto Basso, Imperiale, Iorio, Jannuzzi, Marchini Camia, Messe, Negri, Prestisimone, Rogadeo, Smith e Taddei.

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.*

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare » (2324).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta di giovedì 30 gennaio scorso, un numero di senatori corrispondenti a un quinto dei componenti della nostra Commissione chiese, secondo la norma costituzionale, che questo disegno di legge fosse rinviato all'esame dell'Assemblea. Successivamente gli stessi senatori, con senso di grande saggezza e rendendosi conto della opportunità che il disegno di legge fosse approvato rapidamente, hanno presentato una domanda al Presidente del Senato per ritirare la richiesta di rimessione all'Assemblea. Il Presidente, nella seduta del 7 febbraio, ha dato atto in Assemblea che, essendo stata ritirata dai firmatari la richiesta, il disegno sarebbe tornato all'esame e all'approvazione della 4<sup>a</sup> Commissione permanente.

Avendo questa Commissione già approvato, in sede deliberante, i primi otto articoli del disegno di legge, riprendiamo ora l'esame dell'articolo 9 — che era stato iniziato in una precedente seduta — e degli articoli seguenti. Ne do nuovamente lettura.

**Art. 9.**

Per la prima copertura dei nuovi organici dei capitani e dei subalterni stabiliti dall'articolo 2, il Ministro della difesa è autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, concorsi straordinari per titoli ed esami per la nomina a capitano, tenente e sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

Al concorso per la nomina a capitano e a tenente possono partecipare rispettivamente i maggiori e i capitani di complemento dell'Aeronautica militare che siano in temporaneo servizio alla data del bando di concorso e abbiano superato i corsi per controllori della circolazione aerea o per controllori della difesa aerea o altri corsi di specializzazione ritenuti validi dal Ministero.

Al concorso per la nomina a sottotenente possono partecipare i tenenti e sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare che siano in temporaneo servizio alla data del bando di concorso e abbiano superato i corsi di cui al secondo comma del presente articolo nonché i dipendenti civili dell'Aeronautica militare che siano in possesso di diploma di licenza di scuola media superiore, che siano incondizionatamente idonei al servizio militare e che alla data del bando di concorso svolgano da almeno diciotto mesi attività di controllo della circolazione aerea.

Il limite di età per la partecipazione al concorso per la nomina a capitano è stabilito in anni 45; quello per la partecipazione ai concorsi per la nomina a tenente e sottotenente in anni 40.

I concorsi possono essere banditi nel limite dei posti disponibili nei gradi di capitano e di ufficiale subalterno.

**CORNAGGIA MEDICI, relatore.** Propongo, d'intesa con il senatore Palermo, il seguente emendamento: nell'ultimo comma, sostituire la parola « possono » con la parola « debbono »

**BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Il rappresentante del Governo è favorevole all'emendamento presentato dal relatore, e non ha alcuna difficoltà a far presente che

questo emendamento è stato accettato in seguito a una proposta fatta dal senatore Palermo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Cornaggia Medici tendente a sostituire, nell'ultimo comma dello articolo 9, la parola « possono » con la parola « debbono ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9, quale risulta a seguito dell'emendamento testè approvato.

(È approvato).

**Art. 10.**

Dopo effettuate le nomine dei vincitori dei concorsi di cui all'articolo 9, per la prima copertura dei posti ancora eventualmente disponibili nei gradi di capitano e di ufficiale subalterno, possono essere trasferiti a domanda in detti gradi, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, gli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, nonché gli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo degli altri ruoli dell'Aeronautica militare che abbiano superato i corsi per controllori della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio o altri corsi di specializzazione ritenuti validi dal Ministero.

Per la presentazione delle domande deve essere stabilito un termine non superiore a sei mesi dalla data di nomina dei vincitori dei concorsi.

Il trasferimento si effettua con il grado e l'anzianità posseduti nel ruolo di provenienza e deve essere disposto entro e non oltre tre mesi dalla data di scadenza dal termine di presentazione delle domande.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Cornaggia Medici un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente nuovo comma:

« L'ufficiale trasferito nel ruolo servizi ai sensi del comma precedente non può conseguire avanzamento nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento ».

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)81<sup>a</sup> SEDUTA (12 febbraio 1958)

IMPERIALE. Non comprendo perchè l'ufficiale, se ha l'anzianità per ottenere la promozione, deve perdere questo diritto.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'emendamento proposto dal relatore tende a chiarire un principio che è già implicito nel disegno di legge, anche se non è stato espressamente affermato.

In sostanza, l'emendamento tende ad impedire la ricostruzione di carriera. Nel ruolo degli specialisti dei servizi dell'Aeronautica militare vi sono tenenti, capitani, eccetera, che provengono dall'Accademia; che sono entrati, cioè, attraverso il crisma del reclutamento ordinario, con esami e concorsi. Potrebbe darsi il caso che un ufficiale, che ha acquisito regolarmente il grado di tenente o capitano, si trovi, per effetto di questa legge, in concorrenza con altri che sono stati trasferiti in servizio permanente nello stesso ruolo soltanto dalla data del concorso. È chiaro che non si può ammettere che l'ufficiale che si trova nel ruolo dopo aver sostenuto un concorso sia scavalcato, per mezzo di un'ipotetica ricostruzione di carriera, da altri meno anziani nel ruolo.

Probabilmente questo non è stato specificato poichè dal testo precedente si desume che non si può fare la ricostruzione di carriera. Tuttavia la proposta del senatore Cornaggia Medici può essere accolta, poichè ha lo scopo di chiarire un principio già insito nel sistema, in modo che non possano essere presentati eventuali ricorsi.

Il Governo è quindi favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Cornaggia Medici.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 10 quale risulta a seguito dell'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 11.

Agli effetti dei precedenti articoli 9 e 10, si considerano disponibili nel grado di capitano

i posti che non possono essere coperti mediante promozioni negli anni 1958 e 1959.

(È approvato).

#### Art. 12.

Fino alla completa copertura dei posti di capitano, i tenenti non possono essere promossi se non abbiano compiuto cinque anni di anzianità di grado.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Propongo che il numero degli anni di anzianità venga ridotto da cinque a tre.

ROGADEO. Vorrei sapere se non c'è il pericolo che questo possa dar luogo a qualche situazione incresciosa.

TADDEI. Desidererei sapere se c'è un motivo per apportare questa modifica.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche questa modifica, come quella apportata all'articolo 9, è stata concordata con il senatore Palermo.

Faccio presente che il Governo non ha avuto difficoltà ad accettare questa riduzione, poichè non si tratta di imporre al Ministero l'obbligo di promuovere i tenenti dopo tre anni; si prevede soltanto un requisito minimo, che non turba l'andamento dei ruoli. Il Governo, come del resto in tutte le applicazioni di legge, deve tener rigorosamente presenti anche in questo caso gli interessi delle Forze armate; se l'Amministrazione si accorgesse che, con la promozione dopo il periodo minimo, potrebbero sorgere inconvenienti nei riguardi dei ruoli in generale o nei riguardi degli altri ufficiali, è chiaro che non concederà tale promozione. La norma, quindi, sarà applicata dal Governo tenendo presenti gli interessi oggettivi dei ruoli.

Il Governo, pertanto, ritiene che questa disposizione non sia pericolosa e si possa accettare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Cornaggia Medici.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 12 quale risulta a seguito dell'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

#### Art. 13.

In deroga all'articolo 46 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per l'anno 1958 le promozioni al grado di maggiore dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, in servizio permanente effettivo, si effettuano in base al numero dei posti vacanti nel grado stesso.

Per la formazione del quadro di avanzamento per detto anno sono valutati tutti i capitani che alla data del 31 dicembre 1957 abbiano compiuto dodici anni di anzianità di grado e che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di tutti i requisiti per la valutazione.

A questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento, sostitutivo del secondo comma:

« Per la formazione del quadro di avanzamento per detto anno sono valutati tutti i capitani che alla data del 31 dicembre 1957 abbiano compiuto dodici anni di anzianità di grado e che, trovandosi a tale data nelle altre condizioni richieste per la valutazione, abbiano superato alla data di entrata in vigore della presente legge i prescritti esami ».

Metto ai voti tale emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 13.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 13, quale risulta a seguito dell'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

#### Art. 14.

Fino alla completa copertura dei posti di tenente colonnello, i maggiori non possono essere promossi se non abbiano compiuto tre anni di anzianità di grado.

*(È approvato).*

#### Art. 15.

Per la formazione del quadro di avanzamento per l'anno 1958 dei tenenti colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, in servizio permanente effettivo, l'aliquota degli ufficiali da valutare, prevista dalla tabella 1 annessa alla presente legge, è raddoppiata.

*(È approvato).*

#### Art. 16.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta i quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, in servizio permanente effettivo, e le valutazioni effettuate ai fini della formazione dei quadri stessi cessano di avere efficacia alla data predetta.

Le promozioni già effettuate alla data stessa si computano nel numero di quelle previste dalla tabella 1 annessa alla presente legge e dal precedente articolo 13.

Per la formazione dei nuovi quadri di avanzamento gli ufficiali dichiarati idonei ma non promossi sono considerati non ancora valutati.

*(È approvato).*

#### Art. 17.

Sono abrogati gli articoli 10 e 11 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, quali risultano successivamente modificati, nonchè tutte le altre disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

*(È approvato).*

#### Art. 18.

Alla copertura dell'onere di lire 40 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58 sarà provveduto a carico degli stanziamenti del capitolo 182 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ricordo che la Commissione finanze e tesoro ha suggerito la dizione: « sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 182 », invece di quella adottata dal Governo: « sarà provveduto a carico degli stanziamenti ». Quest'ultima dizione è stata suggerita dalla Corte dei conti; comunque, il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Ritengo sia preferibile la dizione adottata dal Governo, perchè è nostro compito stabilire il capitolo del bilancio al cui carico dovrà andare la spesa. La riduzione dello stanziamento del capitolo è una questione tecnica che non ci riguarda. Il tipo di variazione — aumento o diminuzione — è stabilito

dal Ministro del tesoro con gli appositi decreti previsti nel secondo comma.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La Commissione finanze e tesoro ha avanzato una specifica proposta nel senso da me indicato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento suggerito dalla Commissione finanze e tesoro all'articolo 18, nel senso di sostituire alle parole: « sarà provveduto a carico degli stanziamenti » le altre: « sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti ».

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 18, quale risulta a seguito dell'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

Passiamo ora all'esame delle tabelle.

TABELLA N. 1.

(Sostituisce il quadro III della tabella n. 3 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137).

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dello avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione
1	2	3	4	5	(a) 6
III-RUOLO SERVIZI					
Magg. Generale	—	—	1	—	—
Colonnello	scelta	—	34	1 ogni 4 anni	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Ten. Col.	scelta	Aver prestato un anno di servizio, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore, in uno dei seguenti incarichi: comandante di Quartier generale di grande unità o di Reparto servizi di organizzazione centrale, di Scuola professionale o di Unità della Difesa antiaerea territoriale e dell'Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo o incarico equipollente;  comandante di Gruppo servizi vari o Gruppo rifornimenti o Gruppo autotrasporti o Gruppo difesa di reparti d'impiego o di reparto di volo o di scuola di volo o di aeroporto attrezzato o incarico equipollente;  direttore di Magazzino o Deposito centrale o incarico equipollente.  Comandante di gruppo telecomunicazioni ed assistenza al volo o incarico equipollente.	120	6	1/16 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	160	—	—
Capitano	scelta	Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado; superare gli esami prescritti. Aver prestato 2 anni di servizio in uno dei seguenti incarichi:  Capo servizio presso un Quartier generale di grande unità o di Reparto servizi di organizzazione centrale, di scuola professionale o di unità della difesa antiaerea territoriale o dell'Ispettorato delle telecomunicazioni e della assistenza al volo o incarico equipollente;	120	18	1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.

Segue: TABELLA N. 1.

(Sostituisce il quadro III della tabella n. 3 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137).

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dello avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione (a) 6
1	2	3	4	5	
Tenente	anzianità	<p>Capo servizio presso un Gruppo servizi vari o Gruppo rifornimenti o Gruppo autotrasporti o Gruppo difesa di reparto di impiego o di reparto di volo o di scuola di volo o di aeroporto attrezzato o incarico equipollente;</p> <p>capo servizio presso un Magazzino o Deposito centrale o incarico equipollente;</p> <p>capo ufficio di un servizio statistico;</p> <p>Aver prestato 4 anni di servizio presso un aeroporto o un reparto di volo o magazzino, deposito, officina, caserma o altro ente periferico.</p>	365		
Sottotenente	anzianità	<p>Aver prestato 12 mesi di servizio presso un aeroporto o un magazzino, deposito, officina, caserma o altro ente periferico.</p>			

(a) - Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(È approvata).

TABELLA n. 2

(Sostituisce il quadro II della tabella n. 7 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137).

G R A D O	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2.
1	2	3
II. — RUOLO SERVIZI		
Maggiore	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un reparto d'impiego o in servizio di aeroporto o altro ente aeronautico, con mansioni inerenti alla specializzazione di appartenenza.	1 anno di servizio
Capitano	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un reparto d'impiego o in servizio di aeroporto, con mansioni inerenti alla specializzazione di appartenenza.	1 anno di servizio
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento; un mese di esperimento presso un reparto d'impiego o in servizio di aeroporto, con mansioni inerenti alla specializzazione di appartenenza.	1 anno di servizio
Sottotenente	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio

(È approvata).

MESSE. Nel prendere la parola per dichiarazione di voto, desidero esprimere la mia soddisfazione per l'approvazione di questo disegno di legge, che regola uno dei settori più importanti dell'Aeronautica. Nel corso della discussione generale sono state fatte alcune osservazioni, su argomenti intorno ai quali sono pervenute a quasi tutti i membri della Commissione, me compreso, segnalazioni da parte di molti interessati. Mi riferisco agli esami per concorso, ed al trattamento in servizio di coloro che si troveranno in condizione di non poter partecipare ai concorsi.

Per quanto riguarda gli esami di concorso, la norma prevista dal disegno di legge in esame è quella contenuta nelle disposizioni vigenti in materia di assunzione agli impieghi statali e cioè concorso per titoli ed esami. Ritengo necessario sottoporre all'attenzione dei colleghi il

fatto che qui non si tratta di assunzione agli impieghi statali di giovani usciti più o meno contemporaneamente dall'Università e che si presentano all'esame di concorso presso a poco allo stesso livello di preparazione culturale. Nel caso in esame si tratta invece di aspiranti nei quali, se è vasto il divario di freschezza di cognizioni teoriche, si riscontra in genere lo stesso livello per quanto riguarda le attività pratiche finora ottimamente svolte — dal momento che sono tenuti in servizio — e pertanto un esame su cognizioni teoriche potrebbe avvantaggiare il più fresco di studi, ma non certo il più esperto.

Comprendo come il Governo non possa derogare dalle norme che regolano l'assunzione in ruolo del personale, ma per quanto ho già detto, e in considerazione che le mansioni che dovranno essere svolte dal personale di cui trat-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)81<sup>a</sup> SEDUTA (12 febbraio 1958)

tasi sono del tutto di natura pratica, sottopongo all'attenzione dei colleghi l'opportunità di raccomandare al Governo che in sede di regolamento di applicazione della legge, sia stabilito che gli esami vertano su argomenti di natura pratica, strettamente aderenti all'attività finora svolta dai concorrenti.

Per la questione del trattenimento in servizio, che è un'aspirazione della maggior parte degli ufficiali di complemento, in sede di discussione generale il senatore Palermo avanzò la idea di trattenere addirittura gli ufficiali di complemento fino ai limiti di età. Tale norma dovrebbe però esser applicata a tutte le Forze armate. Anche per questo riguardo vorrei formulare una raccomandazione al Governo perchè esamini la possibilità di adottare provvedimenti di carattere generale intesi a salvaguardare l'avvenire di quegli ufficiali che venissero esclusi dal concorso.

FARINA. Il nostro gruppo è giunto alla convinzione dell'opportunità di discutere ed approvare in Commissione il disegno di legge, anche se le decisioni del Governo non ci hanno perfettamente convinti. Tuttavia il problema degli ufficiali di complemento rimane in tutta la sua interezza. Per queste ragioni il nostro gruppo si astiene dalla votazione del disegno di legge.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Risponderò brevemente alla calda esortazione del senatore Messe.

Egli ha riconosciuto che, in base ai principi dell'ordinamento giuridico esistente in materia di reclutamento, si doveva ricorrere alla procedura dei concorsi. Per la sua raccomanda-

zione sul contenuto prevalentemente pratico dei concorsi, ricordo che il ruolo in cui quegli ufficiali dovranno essere immessi è molto importante e culmina con il grado di maggiore generale, per un posto, e con quello di tenente colonnello, per trentaquattro posti. Non vi è quindi dubbio che, accanto alle nozioni di carattere pratico, siano indispensabili taluni fondamenti culturali che non possono essere tolti dai programmi.

Per quanto riguarda il trattenimento in servizio, il senatore Messe riconosce certo che non si tratta di un problema limitato alla sola Aeronautica, ma che esso deve essere considerato in rapporto a tutte le altre Armi; sotto questo aspetto il Governo si impegna a venire incontro alla categoria ed accoglie senza difficoltà la raccomandazione, facendo presente che per il trattamento di pensione sono già in corso di studio disegni di legge che verranno discussi nel corso della prossima legislatura. Ricordo però che non basta la volontà del Ministro della difesa ma occorre anche il consenso del Ministro del tesoro.

Assicuro, comunque, che il Governo terrà in considerazione le raccomandazioni avanzate dal senatore Messe.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 18,45.*

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari